

Codice A1816A

D.D. 27 ottobre 2015, n. 2769

Legge Regionale 10/02/2009, N.4 e s.m.i. - Autorizzazione ai sensi dell'art.6 del Regolamento Forestale D.P.G.R. 8/R del 20/09/2011 e s.m.i. - Richiedente: Comune di MONTEMALE DI CUNEO - Interventi selvicolturali in Comune di MONTEMALE DI CUNEO - Localita' Pianasso - Variante all'istanza n.11856/2012 -

PRESO ATTO del D.lgs. 227/2001 e s.m.i.;

VISTA la Legge regionale 10/02/2009, n. 4 e s.m.i., articolo 14, lettera c);

VISTO il Regolamento forestale D.P.G.R. n. 8/R del 20/09/2011 e s.m.i.;

VISTA la domanda presentata al Settore Montagna della Regione Piemonte – Sportello Forestale di Cuneo – dal Comune di Montemale di Cuneo, in data 17/10/2012 – assunta al Protocollo al n. 77220/DB1425;

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 3132 in data 10/12/2012;

Vista la proposta di variante del Comune di Montemale di Cuneo pervenuta al Settore Tecnico Regionale di Cuneo della Regione Piemonte – Sportello Forestale - in data 12/10/2015 (Prot. n. 51453/A1816A);

PRESO ATTO del verbale d'istruttoria della proposta di variante al progetto approvato, redatto dal Funzionario incaricato del Settore Tecnico Regionale di Cuneo della Regione Piemonte in data 22/10/2015, nel quale si esprime parere favorevole alla proposta di variante pervenuta, relativa alle superfici di seguito descritte in tabella;

Tipologia forestale.	Superficie da progetto ha.	Superficie ammessa ha.
- Rimboscimento di conifere	8,5509	8,5509
Totale	8,5509	8,5509

Tutto ciò premesso

IL DIRIGENTE

VISTI gli articoli 4 e 17 del D. Lgs. n.° 165/2001;

VISTO l'articolo 17 della Legge regionale 28/07/2008, n.° 23;

determina

di autorizzare, ai sensi dell'articolo 14 della Legge regionale 10/02/2009, n. 4 e s.m.i. ed ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento forestale n. 8/R 2011 e s.m.i., la proposta di variante all'intervento

precedentemente autorizzato, presentata dal Comune di Montemale di Cuneo e relativa all'esecuzione degli interventi selvicolturali in Comune di Montemale di Cuneo - Località Pianasso -così come descritti nel progetto d'intervento, sulle superfici e rispettando le prescrizioni di seguito indicate:

Tipologia forestale.	Superficie da progetto ha.	Superficie ammessa ha.
- Rimboschimento di conifere	8,5509	8,5509
Totale	8,5509	8,5509

- le superfici di intervento sono individuate catastalmente come da tabella seguente:

Comune	Sez. Cens.	Foglio	Particella	Sup. catastale (ha)	Sup. intervento (ha)
Montemale di Cuneo	=====	6	7	3,9800	0,5089
Montemale di Cuneo	=====	6	167	6,8456	5,2857
Montemale di Cuneo	=====	6	57	4,6878	2,7563

- Il taglio dovrà essere effettuato sulla superficie come indicato nella planimetria allegata al progetto per ha. 8,5509 ed essere conforme allo stesso;
- eventuali varianti al tipo d'intervento ed ai parametri progettuali dovranno essere preventivamente autorizzati;
- potranno essere eseguite eventuali modifiche o integrazioni che riguardino le vie d'esbosco previa comunicazione e conseguente autorizzazione da parte dello Sportello Forestale Regionale presso il Settore Tecnico Territoriale di Cuneo;
- il taglio dovrà essere effettuato nei limiti complessivi approvati della componente a fustaia, così come individuati dalla martellata e dalla contrassegnatura effettuata con vernice rossa;
- si approva il piedilista di martellata per le piante di alto fusto a partire dalla classe diametrica 30 cm e quello di contrassegnatura per le piante al di sotto dalla classe diametrica 30 cm;
- si approva il piedilista di contrassegnatura delle piante da rilasciare in bosco per il mantenimento della biodiversità;
- il volume di legname prelevabile in totale con l'intervento è pari a 1277 mc; tale valore è comunque indicativo, in quanto dipende dai procedimenti adottati per il calcolo del volume delle piante;
- il taglio dovrà interessare esclusivamente le piante assegnate con l'operazione di martellata e contrassegnatura con vernice rossa;
- relativamente al mantenimento della biodiversità, si prescrive la conservazione a tempo indefinito delle piante indicate nell'apposito piedilista in relazione progettuale;

- si approva l’articolazione biennale oggetto della proposta di variante in oggetto; qualora, durante il periodo di esecuzione degli stessi dovessero verificarsi ulteriori motivi di variazioni non di lieve entità nel tipo di intervento, nelle superfici e nelle quantità, si dovrà contattare lo Sportello Forestale Regionale presso il Settore Tecnico Territoriale di Cuneo per verificare la necessità di predisporre una variante al progetto approvato;
- l’intervento dovrà terminare entro il 31/12/2016;
- il taglio dovrà essere effettuato in modo tale da non danneggiare le piante da rilasciare;
- i gruppi di piante e le piante singole dovranno essere rilasciati sull’intera superficie e distribuiti in modo tale da garantire la protezione dei versanti da qualsiasi forma di dissesto idrogeologico (erosione del terreno, rotolamento di sassi e movimenti nevosi);
- uguale cura al medesimo problema dovrà essere posta nella realizzazione delle vie temporanee di esbosco che comportino porzioni di superficie tagliate a raso;
- durante le operazioni di esbosco del legname si dovrà porre particolare attenzione a non danneggiare le piante rimaste a dotazione del bosco;
- ramaglie, cimali e altro materiale legnoso di piccole dimensioni devono essere lasciati in bosco o depezzati e sparsi sul suolo (evitando di coprire la rinnovazione esistente), oppure riuniti in piccoli cumuli di dimensioni comunque non superiori a 10 mt steri. Nelle aree ad alta priorità di antincendio boschivo, si osservano le prescrizioni del Piano regionale antincendi boschivi; per l’abbruciamento in bosco degli scarti, valgono le norme della L.r. n. 21/2013. In nessun caso tale materiale deve occupare vie di accesso pedonali, ostruire impluvi, fossi e alvei di corsi d’acqua;
- a chiusura del cantiere ed a conclusione degli interventi selvicolturali, si dovranno rispettare le norme di seguito ribadite (desunte dall’art.34 del Reg. for. n. 8/R 2011 e s.m.i.):

1. alla conclusione degli interventi selvicolturali, dovranno essere eseguite tutte le operazioni necessarie ad assicurare la stabilità idrogeologica, attraverso la stabilizzazione dei movimenti terra e la regimazione dei deflussi superficiali;

2. In particolare si dovrà provvedere alle seguenti operazioni:

- a. ripristino della viabilità forestale mediante sistemazione del piano viabile e ripristino dell’efficienza delle opere di regimazione delle acque meteoriche superficiali;
- b. sistemazione delle linee di esbosco per gravità, in modo da evitare l’insorgere di fenomeni di erosione;
- c. per le vie di esbosco per mezzi meccanici:

1) chiusura e protezione degli accessi;

2) realizzazione di solchi trasversali nei tratti con pendenza maggiore del 20 per cento per intercettare lo scorrimento superficiale ed evitare l’erosione del suolo. L’interdistanza dei solchi trasversali è compresa fra 10 e 20 metri in relazione alla maggiore o minore pendenza;

- relativamente alle vie di esbosco per mezzi meccanici, dovrà inoltre provvedersi al ripristino del libero deflusso delle acque in corrispondenza degli attraversamenti dei corsi d’acqua e degli impluvi;
- per quanto non indicato nelle prescrizioni, dovranno essere rispettate le norme dettate dal Regolamento forestale n. 8/R 2011 e s.m.i.;
- dovranno essere rispettate tutte le norme vigenti in materia di sicurezza;
- i lavori di taglio ed esbosco dovranno essere terminati entro 4 anni dalla data di emissione del provvedimento autorizzativo (Reg. for. n. 8/R 2011 e s.m.i., articolo 6, paragrafo 4);

– entro 60 giorni dalla conclusione dell'intervento dovrà essere trasmessa allo Sportello Forestale presso il Settore Tecnico Territoriale della Regione Piemonte la dichiarazione di regolare esecuzione dei lavori, redatta da un tecnico forestale abilitato.

Il Richiedente sarà ritenuto responsabile di ogni inadempienza a quanto stabilito nella presente determinazione e di tutti i danni che, in dipendenza dei lavori, dovessero derivare a persone, animali o cose, facendo salvi i diritti ed interessi di terzi e sollevando questo Ente da qualsiasi pretesa o molestia anche giudiziaria, che potesse provenire da quanti si ritenessero danneggiati.

L'inosservanza, anche parziale, di una sola delle prescrizioni e di quanto contenuto nelle norme dettate dal Regolamento forestale n. 8/R del 22/09/2011 e s.m.i., comporterà l'applicazione delle sanzioni e dei provvedimenti previsti dalla legge vigente.

Avverso il presente provvedimento – da chiunque avente legittimo interesse – può essere proposto ricorso davanti al competente T.A.R. entro 60 giorni dalla pubblicazione.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della Legge regionale 12.10.2010, n. 22.

Per il Responsabile di Settore
Gianpiero Cerutti
Il Vicario di Settore
Adriano Bellone